

## ACCERTAMENTO

## Concordato preventivo biennale: calendario aggiornato e nuove regole operative

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Con l'approvazione definitiva del **decreto correttivo** al **D.Lgs. 13/2024** da parte del Consiglio dei ministri - in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - prende forma il nuovo assetto del **concordato preventivo biennale** (CPB), istituto cardine della riforma della fiscalità proattiva. Le modifiche apportate incidono in maniera sostanziale su **tempistiche, requisiti soggettivi e modalità applicative**, delineando un **quadro più strutturato e selettivo** per l'adesione al patto biennale con il Fisco.

Una delle **principali novità** riguarda la **rimodulazione del termine** per esprimere la volontà di aderire al concordato preventivo biennale. Il **termine originario del 31 luglio** (o dell'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) è stato **posticipato al 30 settembre** (o, in alternativa, all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta), come previsto dal nuovo [comma 3 dell'articolo 6, D.Lgs. 13/2024](#), così come modificato. Resta **confermata la possibilità di adesione autonoma**, anche da parte dei **soggetti che non accedono al regime ordinario di determinazione**.

Il correttivo sancisce l'**uscita** dal perimetro applicativo dei **contribuenti in regime forfetario** di cui alla **L. 190/2014**. Nello specifico, l'[articolo 1, comma 5, del provvedimento](#), chiarisce che l'applicazione dell'istituto a tali soggetti **resta confinata al solo anno d'imposta 2024** e a titolo sperimentale. A partire dal biennio 2025-2026, dunque, l'adesione sarà **preclusa ai titolari di partita Iva in flat tax**.

Ulteriori modifiche sono, poi, intervenute sull'[articolo 15, D.Lgs. 13/2024](#), il quale disciplina la **determinazione del reddito oggetto della proposta**. In particolare, tra le **componenti escluse** dalla base imponibile concordata è ora compresa, per effetto della modifica all'[articolo 16](#), anche la maggiorazione del **costo del lavoro** riferita alle **nuove assunzioni** ([articolo 4, D.Lgs. 216/2023](#)); misura agevolativa nota come "*maxi deduzione lavoro*". Tale esclusione troverà applicazione per le **proposte riferite ai periodi d'imposta 2025 e 2026**.

Significativo l'intervento in materia di **soggetti aderenti operanti in forma associata**. Ai sensi

dell'[articolo 21, comma 1, lettera b-bis](#)), il concordato potrà essere sottoscritto **solo se aderiscono contestualmente sia il singolo professionista, sia l'associazione o società professionale di appartenenza**. Inoltre, eventuali **cause di decadenza** riferibili al singolo partecipante si **estenderanno automaticamente** alla struttura associativa, e viceversa.

Per effetto dell'**interpretazione autentica** inserita nella nuova [lettera b-ter\), comma 1 dell'articolo 21](#), si precisa che la **causa di cessazione** del concordato legata a “**conferimenti**” rileva esclusivamente per **operazioni aventi ad oggetto rami d'azienda o l'intera azienda**. Sono dunque **escluse** da tale previsione le **operazioni di mero apporto di capitale** da parte dei soci.

In un'ottica di **incentivazione** all'adesione, il correttivo introduce un **sistema di contenimento automatico** delle **proposte economiche** per i **contribuenti con elevato grado di affidabilità fiscale** ([articolo 19, comma 1](#), come riformulato). Per questi soggetti vengono fissati **limiti massimi di scostamento** tra reddito storico e reddito proposto:

- **massimo +10%** per punteggio Isa **pari a 10**;
- **massimo +15%** per punteggio **compreso tra 9 e 10**;
- **massimo +25%** per punteggio **tra 8 e 9**.

Tuttavia, tali soglie non si applicano se la proposta concordata risulta comunque inferiore ai valori settoriali individuati dalla metodologia di calcolo dell'Agenzia delle entrate.

Intervento puntuale anche sulle **cause di decadenza**, in particolare sull'[articolo 22, comma 1, lettera e](#)), che disciplina la **cessazione degli effetti del concordato biennale** in caso di **mancato versamento di imposte** derivanti da **controllo automatizzato**. La nuova formulazione subordina la **decadenza al mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario**, rendendo meno rigido il vincolo rispetto alla versione precedente.

Da sottolineare è che la **relazione illustrativa** accompagna le modifiche con **chiarimenti** sul coordinamento delle [lettere a\) e b\), comma 1 dell'articolo 22](#). Esse sono finalizzate a presidiare **due ambiti distinti della dichiarazione**: la **veridicità dei ricavi/redditi** o del **valore della produzione netta** e la **correttezza dei dati utilizzati** per il calcolo del punteggio Isa. Ad esempio, se il contribuente dichiara ricavi per euro 10.000 e viene accertata un'evasione di euro 2.000, la variazione del 20% (rispetto al dichiarato) non supera la soglia del 30% prevista dalla citata **lett. a)**, e quindi **non determina la decadenza automatica dal concordato**.

In conclusione, il correttivo al **D.Lgs. 13/2024** rafforza l'architettura del **concordato preventivo biennale**, intervenendo in modo chirurgico per **migliorarne l'efficacia selettiva** e l'equilibrio tra esigenze di semplificazione e controllo. La nuova disciplina impone, tuttavia, ai professionisti una **più attenta valutazione preliminare** dei requisiti soggettivi e delle condizioni di mantenimento, in vista delle **prime adesioni valide per il biennio 2025–2026**.